

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 472/10^a

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria
Il Consigliere Regionale
On. Domenico Battaglia

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 31210 del 28/10/2019
Classificazione 2-5

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA**

Proposta di legge

Di iniziativa dei Consiglieri Regionali:

**Domenico Battaglia, Domenico Tallini, MIRABELLO, NUCERA,
GUCCIONE, ARRUZZOLO, SERGIO, AIETA, SCULCO, D'ACRI**

Recante

"Modifiche ed integrazioni alle legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 recante: (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)".

Reggio Calabria li 28/10/2019

I Consiglieri Regionali

Domenico Battaglia

Domenico Tallini
Domenico Tallini

Mirabello
MIRABELLO

Nucera
NUCERA

Guccione
GUCCIONE

Arruzzolo
ARRUZZOLO

Sergio
SERGIO

Aieta
AIETA

Sculco
SCULCO

D'Acri
D'ACRI

Mirabello
Nucera
Guccione
Arruzzolo
Sergio
Aieta
Sculco
D'Acri

Proposta di legge recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 recante: (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge strutturata in tre articoli, ha l'obiettivo di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza a tutti gli operatori (Ordini professionali, tecnici e operatori amministrativi) che quotidianamente si confrontano con le norme del cd. Piano casa, ovvero la legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 recante: (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale). L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica e integra l'art. 6 della l.r. n. 21/2010 introducendo dopo il comma 3 il nuovo comma 3 – bis attraverso il quale, al fine di favorire la definizione delle istanze di sanatoria edilizia, i Comuni possono, entro il 30 giugno 2020, mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale, approvare un atto di indirizzo che preveda procedure di autocertificazione, definendo modalità e tempi di attuazione fatta salva l'acquisizione dei pareri vincolanti stabiliti dalla normativa vigente. La definizione delle istanze di condono edilizio e del Piano Casa è di fondamentale importanza poiché comporta ripercussioni sull'intera attività delle amministrazioni comunali, sia nella funzione di programmazione e di pianificazione territoriale, che per gli investimenti di opere di urbanizzazione di intere aree dei comuni. La volontà dei cittadini di definire la propria domanda di condono edilizio coincide con quella delle amministrazioni sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse dei comuni le somme dovute a titolo di contributo, diritti di segreteria, sanzione pecuniaria e di conguagli oblazione. Ad oggi, nei Comuni della Calabria sono presenti migliaia e migliaia di domande di condono edilizio, presentate ex legge 47/85, ex legge 724/94 ed ex legge 326/2003, giacenti ed inevase. Con la norma di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge che prevede la possibilità della presentazione della modulistica in autocertificazione l'obiettivo è di consentire un'accelerazione dell'istruzione delle pratiche e, nel contempo, recuperare i rispettivi oneri di urbanizzazione e di costruzione, dove è possibile concedere il condono delle opere abusive. Un provvedimento, che consentirebbe ai Comuni di incassare diversi milioni di euro. L'articolo 2 contempla la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 l'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

Le modifiche e le integrazioni che si vogliono introdurre con la presente proposta di legge attraverso l'articolo 1 hanno carattere esclusivamente ordinamentale ed intervengono per snellire e accelerare le procedure di definizione delle pratiche di condono edilizio inevase e giacenti nei Comuni della Calabria con ripercussioni positive nei confronti dei cittadini che attendono da decenni una risposta alle loro istanze e dei Comuni con incassi di diversi milioni di euro e benefici economici per i loro bilanci.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 recante: (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”.

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese
1	Modifica e integra l'articolo 6 della l.r. 21/2010 //////////////////////////////////////
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria //////////////////////////////////////
3	Reca l'entrata in vigore //////////////////////////////////////

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

f) Aspetti procedurali/organizzativi

Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati circa l'attività attinente all'istruttoria delle pratiche ai sensi della normativa, mentre inciderà circa gli aspetti procedurali nell'attività dei funzionari preposti.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

ARTICOLO 1

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

All'art. 6 della L.R. n. 21/2010, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3-bis:

1. 3-bis. "Per favorire la definizione delle istanze di sanatoria edilizia, in quanto direttamente incidente sulla programmazione e pianificazione urbanistico-territoriale, i Comuni possono, entro il 30 giugno 2020, mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale, approvare un atto di indirizzo che preveda procedure in autocertificazione, definendo modalità e tempi di attuazione. E' fatta salva l'acquisizione dei pareri vincolanti stabiliti dalla normativa vigente."

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.